



**COMUNE DI MARUGGIO**  
Provincia di TARANTO  
**UFFICIO DEL SINDACO**  
info@comune.maruggio.ta.it

ORDINANZA N. 9 del 01.04.2020

*OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.*

**IL SINDACO**

Premesso che:

- è in atto l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus Covid-19 per la quale il Governo italiano ha adottato sull'intero territorio nazionale misure urgenti di contenimento del contagio;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie virali trasmissibili;
- con il decreto legge 23/02/2020 n. 6 sono state adottate *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'08/03/2020 avente ad oggetto *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione epidemiologica da COVID-19”* si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *“di evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”*;
- Visto che: la Circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. del 31.03.2020 precisa: **“per quanto riguarda gli spostamenti di persone fisiche, è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all'aperto, purché in prossimità della propria abitazione.”**
- Considerato, altresì, che si rende necessario intensificare l'azione di contrasto alla diffusione epidemiologica di cui trattasi inasprendo ulteriormente le misure preventive, in particolare un contrasto alle azioni che favoriscono gli assembramenti all'aperto;
- Ritenuto, pertanto, di adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, volta a fronteggiare l'attuale emergenza epidemiologica nelle situazioni sopra rappresentate, con decorrenza immediata e fino al termine della fase emergenziale;

Viste le seguenti disposizioni:

- l'art. 32 della legge 833 del 23/12/1978;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- D.Lgs. n. 267/2000, art. 50;
- il DPCM del 08 marzo 2020;
- il DPCM del 09 marzo 2020;
- il DPCM dell'11 marzo 2020;
- il DPCM del 22 marzo 2020;

- il DPCM del 25 marzo 2020.

## ORDINA

con decorrenza immediata e fino al termine della fase emergenziale (fatti salvi i successivi provvedimenti sindacali e governativi), che:

- *è da intendersi consentito, ad un solo genitore, camminare con i propri figli minori, purché in prossimità della propria abitazione **entro i limiti di due metri dell'area circostante alla stessa**;*
- Sono consentiti spostamenti giustificati da esigenze di accompagnamento di anziani o disabili da parte di persone che ne curano l'assistenza, esclusivamente in ragione della loro funzione terapeutico riabilitativa **debitamente certificata dall'autorità sanitaria competente**;

## SI RAMMENTA

**che ai sensi del decreto del Ministero della salute del 20 marzo u.s., e di quanto precisato nella Circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117(2) Uff. III-Prot. Civ. del 31.03.2020 sono state disposte ulteriori restrizioni alla circolazione delle persone di seguito indicate;**

- a) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

Si avverte che, fatta salva l'applicazione della sanzione penale di cui all'art. 650 del codice penale, la violazione del presente provvedimento, così come alle precedenti ordinanze e ai DPCM relativi all'emergenza epidemiologica in atto, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Maruggio, attraverso il sito internet comunale e i mezzi di comunicazione e di stampa. Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento è comunicato a:

- alla Prefettura di Taranto;
- alla Questura di Taranto;
- alla Regione Puglia;
- alla Stazione Carabinieri di Maruggio
- al Comandante della Polizia Locale.

IL SINDACO  
Dott. Adolfo Alfredo LONGO



COMUNE DI MARUGGIO  
Taranto